



Autorità di Bacino del Reno

Bologna, 10 settembre 2010

Prot. AR/2010/1084
RACCOMANDATA AR

-Pfe

-M Fregosi

800030 capet

Provincia di Pistoia
 Servizio Tutela Ambientale, Energia,
 Gestione Rifiuti, Bonifica Inquinamenti
 Ambientali e Aree Inquinata, Forestazione,
 Antincendi Boschivi
 Piazza S. Leone, 1
 511000 -Pistoia (PT)

Oggetto: **vs.prot. gen. n. 115229 del 10.08.2010.** Valutazioni da parte dell'Autorità di Bacino del Reno sui contenuti del documento preliminare del Piano Interprovinciale FI_PO_PT per la gestione dei rifiuti urbani e speciali anche pericolosi.

In qualità di autorità ambientale chiamata ad esprimersi nell'ambito del procedimento in merito alla applicazione dell'art. 13 comma 5 del DLgs152/06 in riferimento alla Valutazione Ambientale Strategica (art.20 L.R.Tos. 10/2010), per quanto attiene gli aspetti ambientali di competenza di questa Autorità, si ritiene di porre in evidenza quanto segue.

Nel territorio delle Province di Firenze, Prato e Pistoia interessato dal Piano Interprovinciale per la gestione dei rifiuti urbani e speciali anche pericolosi sono vigenti i seguenti piani stralcio dell'Autorità di Bacino del Reno:

- Piano Stralcio per il bacino del torrente Senio, approvato dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna con deliberazione n.1945 del 24.09.2001 la cui Revisione Generale è in corso di approvazione (interessa parte del Comune di Palazzuolo sul Senio in Provincia di Firenze);
- Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico ai sensi dell'art.1 c. 1 L. 3.08.98 n.267 e s. m. i. (PSAI), in riferimento ai bacini dei corsi d'acqua principali Reno, Idice, Sillaro e Santerno approvato dalla Giunta Regionale Emilia-Romagna con deliberazione n. 567 del 07.04.2003 e vigente dal 14.05.2003 (interessa il Comune di Firenzuola e parte dei

Comuni di Palazzuolo sul Senio e Barberino del Mugello in Provincia di Firenze; interessa parte dei Comuni di Vernio e Cantagallo in Provincia di Prato; interessa il Comune di Sambuca Pistoiese e parte dei Comuni di Pistoia e San Marcello Pistoiese in Provincia di Pistoia).

Analizzando il documento preliminare si evince che il Piano Interprovinciale in esame, in base ad un accordo intervenuto tra Regione Emilia-Romagna e Regione Toscana, non interessa i Comuni di Firenzuola, Marradi e Palazzuolo sul Senio in quanto sono stati trasferiti all'ATO 5 di Bologna per le attività di programmazione e di gestione del servizio dei rifiuti urbani.

Tuttavia, escludendo tali comuni, per i restanti elencati in precedenza il documento preliminare risulta non aggiornato negli aspetti pianificatori settoriali curati dall'Autorità di bacino del Reno nei propri strumenti (rischio idraulico e da frana).

Si ritiene opportuna una integrazione del QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE al capitolo 3.6 "Rischio idrogeologico e sismico" e della relativa cartografia con i contenuti del Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico in relazione al rischio idraulico e assetto della rete idrografica e al rischio da frana e assetto dei versanti che conseguentemente porterà all'aggiornamento dell'ANALISI DI COERENZA DEGLI OBIETTIVI E DEGLI ORIENTAMENTI DI PIANO al cap.4.

In relazione alla tutela quali-quantitativa della risorsa idrica, si ritiene che le fonti informative vadano integrate con i contenuti del Piano di Tutela delle Acque della Regione Toscana (che, dalla sua approvazione, costituisce piano stralcio di bacino per l'aspetto in oggetto) e con il Piano di Gestione dell'Appennino Settentrionale adottato dall'Autorità di bacino del fiume Arno il 24 febbraio 2010.

In particolare, per quanto riguarda il territorio di competenza dell'Autorità di Bacino del Reno, al paragrafo 3.4 "Acque superficiali e sotterranee", gli obiettivi di qualità desunti dal PTA ("buono" al 2016) non sono congrui con l'obiettivo previsto dallo stesso PTA per l'alto bacino del Reno che è "elevato" per il Limentra di Sambuca, Santerno, Veccione e Senio ad esclusione del Reno in località Pracchia che è fissato in "buono" (a tale proposito si evidenzia che nella tab. 3-6 cap. 3.4 nel Santerno sono state unite due stazioni: Firenzuola che è stazione sul Santerno e Badia Moscheta che è sul torrente Veccione).

Inoltre, poiché non è possibile valutare in questa fase la compatibilità delle future localizzazioni e/o ampliamenti con gli obiettivi e le limitazioni previsti dalla pianificazione di bacino del Reno (le ubicazioni potrebbero non interessare il territorio di competenza dell'Autorità di Bacino del Reno), questa Autorità si

riserva di esprimere un parere nel momento in cui saranno definite in maniera univoca le aree di futura localizzazione e/o ampliamento.

In allegato si trasmette, per una vostra valutazione, un contributo metodologico sviluppato nell'ambito della attività istruttoria, contenente i criteri per la localizzazione di impianti di smaltimento e recupero rifiuti in contesto montano in riferimento ai rischi geomorfologico e di inquinamento delle acque superficiali. Tali criteri sono stati elaborati interpretando il concetto di *grave rischio ecologico* di cui agli art.3 c.3 e art.9 c.1 del DLgs 36/2003 (Allegato 1 "Criteri costruttivi e gestionali degli impianti di discarica", Impianti per rifiuti non pericolosi e pericolosi, 2.1 Ubicazione). Il contributo contiene inoltre i riferimenti per integrare il piano di gestione post-operativa, previsto all'art.13 del DLgs 36/2003, con un "piano di monitoraggio e manutenzione" finalizzato a garantire la stabilità geomorfologica del sito nel tempo.

Si informa che a richiesta è disponibile la cartografia informatizzata dei Piani Stralcio menzionati.

I piani e i relativi aggiornamenti sono consultabili al sito Web <http://www.regione.emilia-romagna.it/bacinoreno/>

Restiamo a disposizione per ogni chiarimento e approfondimento fosse ritenuto necessario in merito ai contenuti delle sopracitate osservazioni.

Il tecnico istruttore
Dott.ssa Paola Maldini

Il Segretario Generale
Dott. Ferruccio Melloni

Allegato - Criteri per la localizzazione di impianti di smaltimento e recupero rifiuti in contesto montano in riferimento ai rischi geomorfologico e di inquinamento delle acque superficiali.

Premessa

Le discariche di rifiuti solidi urbani provocano profonde alterazioni nell'assetto geomorfologico dei versanti, alterano gli equilibri geostatici, modificano il regime idrologico, interferiscono con le condizioni naturali del drenaggio e, più in generale, alterano l'equilibrio naturale dell'ambiente.

In considerazione di queste profonde alterazioni ambientali e della loro elevata artificialità, le discariche sono da considerare come elementi di pericolosità di origine antropica (create dall'uomo) e, in quanto tali, costituiscono un rischio per l'ambiente in particolare per le acque, siano esse superficiali o profonde.

Conseguentemente i criteri per definire i siti potenzialmente idonei alla localizzazione o all'ampliamento di un impianto per rifiuti devono comprendere analisi di rischio specifiche rivolte alle conseguenze dirette o indirette che tali impianti possono avere sull'ambiente e in particolare sulle acque.

L'analisi di rischio ambientale deve tenere conto di come i possibili rischi siano strettamente connessi gli uni agli altri e come ad es. il rischio da frana possa essere causa di rischio idraulico (ostruzione del corso d'acqua) e come tali eventi possano costituire grave rischio ecologico qui inteso come inquinamento delle acque.

In generale una discarica può essere autorizzata solo se le caratteristiche del luogo indicano che essa non costituisca un *grave rischio ecologico*.

L'Autorità di Bacino del Reno ritiene che una discarica costituisca *grave rischio ecologico* qualora la stessa possa interferire direttamente con un corpo idrico a regime idraulico permanente o intermittente in quanto, in caso di incidente (per esempio il franamento del corpo di discarica anche oltre il termine della fase post-chiusura dell'attività previsto dalle leggi attualmente in vigore), la vicinanza dell'impianto al corso d'acqua comporterebbe gravi rischi di inquinamento e non consentirebbe tempi di intervento necessari per limitare i danni ambientali.

E ancora, un impianto di rifiuti costituisce *grave rischio ecologico* qualora non venga assicurato il pieno successo del piano di ripristino ambientale, con il raggiungimento di nuove e durature condizioni di equilibrio geomorfologico al versante e al deposito sul quale insiste l'impianto stesso.

Ubicazione

In relazione alla valutazione del *grave rischio ecologico* sopra richiamata, l'Autorità di Bacino ritiene che i nuovi impianti di smaltimento rifiuti e gli ampliamenti di esistenti non debbano essere ubicati in prossimità di corpi idrici o su versanti che recapitano direttamente su corpi idrici a regime idraulico permanente o temporaneo e inoltre non devono determinare alterazioni o interferenze con il normale deflusso del reticolo idrografico naturale.

Garantire il raggiungimento di nuove e durature condizioni di equilibrio geomorfologico

Al fine di mitigare i danni arrecati all'ambiente, i piani di "ripristino ambientale" tendono, attraverso interventi di rimodellamento morfologico e di ripristino della rete di regimazione idrica, a stabilizzare i terreni e a ricostituire suolo e soprassuolo.

Il "ripristino ambientale" è un'operazione assai complessa nella quale, oltre a essere necessaria una attenta progettazione ed esecuzione degli interventi di "ripristino", è indispensabile vigilare sulla efficacia delle opere alle quali è affidata la stabilità dei siti, monitorare e intervenire sui processi geomorfologici che possono interferire e compromettere la stabilità del ripristino stesso.

Considerato inoltre che la stabilità di queste aree, terminata la fase di ripristino, dipenderà fondamentalmente dall'efficienza delle opere di presidio previste nel progetto di sistemazione finale, particolare attenzione dovrà essere posta anche nella valutazione dei piani di monitoraggio e di manutenzione e in particolare alle azioni che attengono al mantenimento della funzionalità e della efficienza delle opere.

A tale scopo, il "Piano di gestione post-operativa", dovrà contenere uno specifico "Piano di monitoraggio e di manutenzione" che dovrà garantire la piena efficienza delle opere di presidio previste dal progetto di sistemazione fino all'instaurarsi di nuove condizioni di equilibrio geomorfologico tali da rendere le opere realizzate non più necessarie al mantenimento della stabilità di questi siti.

Vista l'oggettiva impossibilità di stabilire a priori il tempo necessario per il ristabilirsi di condizioni di stabilità in modo che tali aree non costituiscano più un *grave rischio ecologico* per l'ambiente, le azioni di monitoraggio e manutenzione dovranno essere protratte fino all'instaurazione di nuove e durature condizioni di equilibrio geomorfologico, pertanto si ritiene che i vincoli territoriali assegnati a queste aree debbano essere indissolubilmente legati al territorio.

A tal fine si ritiene opportuno che gli obblighi previsti nel “Piano di monitoraggio e di manutenzione”, come pure le “Destinazioni d’uso finali” assegnate ai territori interessati dal Piano di ripristino ambientale, vengano registrati nell’atto di proprietà dei terreni a garanzia che impegni previsti dal piano siano mantenuti e trasmessi nel tempo anche in caso di cambio di proprietà.
